

TAR Sardegna, Sezione I Cagliari - Sentenza 20/06/2005 n. 1445  
legge 109/94 Articoli 12 - Codici 11.2

Deve ritenersi che la disposizione contenuta nell'art. 13, quarto comma, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 9, quarto comma, della legge 18 novembre 1998, n. 415, specifichi il contenuto del generale divieto di cui al precedente art. 12, quinto comma, precisando che solo le imprese consorziate destinate ad eseguire i lavori per il consorzio sono escluse dalla partecipazione all'appalto in concorrenza con quest'ultimo. Di conseguenza, le imprese consorziate non interessate a sfruttare, nell'occasione, il collegamento consortile, sono legittimate a partecipare alla gara, in concorrenza con il consorzio del quale fanno parte (in termini Cons. Stato, Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 560).